



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 *cod.* *proc.* *amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2019, proposto da Associazione Solidarietà per i Terremotati Onlus, Associazione “Piè Vettore”, Comitato “Riprendiamoci il Futuro”, Comitato “30 Ottobre Tolentino”, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Urbino, Comune di Pesaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prime fra tutti la sospensione dell'esecuzione e la condanna al riesame,

della deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 20 del 14 gennaio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le associazioni e comitati ricorrenti, esponendo di essere nati per svolgere attività di vario genere a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma che nel periodo agosto-ottobre 2016 ha colpito le Marche e altre Regioni dell'Italia centrale, impugnano la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 14 gennaio 2019, recante *“L.R. 9/2006-L.R. 44/1994-D.A 64/2017 -DGR n. 829 del 18/06/2018 "Eventi sismici POR FESR 2014/2020 -DGR 475 del 16/04/2018 "POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle schede di attuazione dell'Asse 8 - prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma -modalità attuative del programma operativo MAPO - nuovo volume 3. Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015" Intervento "#destinazionemarche -The ideal place for a better life. Azioni di destination marketing" - Approvazione Attività di Marketing e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per il biennio 2019/2020”*.

Con tale provvedimento la Giunta Regionale ha proceduto ad attivare una serie di iniziative di promozione turistica del territorio regionale, finanziandole con i fondi di cui al POR/FESR Marche 2014-2020 – Asse prioritario 8.

2. I ricorrenti censurano la D.G.R. n. 20/2019 sostenendo, in estrema sintesi, che i fondi *de quibus* sono stati stanziati *ad hoc* per consentire interventi di recupero e adeguamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio e di prevenzione/riduzione del rischio idrogeologico e dunque non possono essere distratti e impiegati per altre finalità. In ogni caso, la Regione non ha nemmeno dato conto delle ricadute che tali iniziative avrebbero nei territori dei Comuni marchigiani inseriti nel c.d. Cratere.

3. Costituendosi in giudizio, la Regione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle associazioni e comitati ricorrenti (sia perché gli stessi non hanno sede nel territorio regionale, sia perché sono stati costituiti di recente, sia perché non per tutti è stato comprovato lo svolgimento delle attività indicate in ricorso).

Nel corso della camera di consiglio del 17 aprile 2019, inizialmente fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato *ex officio* un'ulteriore profilo di possibile inammissibilità del ricorso, emergente dalla circostanza che, in realtà, la decisione di finanziare le iniziative di promozione turistica qui in contestazione con i fondi di cui al POR/FESR Marche 2014-2020 sembra essere stata adottata con la precedente D.G.R. n. 829 del 18 giugno 2018, pubblicata sul B.U.R.M. n. 56 del 29 giugno 2018, rispetto alla quale la D.G.R. n. 20/2019 rappresenta un atto meramente attuativo e dunque non impugnabile autonomamente.

Al fine di replicare a tali eccezioni il difensore dei ricorrenti ha chiesto un termine a difesa, di talché la trattazione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio dell'8 maggio 2019. In quella sede il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando al riguardo obiezioni o riserve.

4. A prescindere dalle eccezioni preliminari di cui si è detto *supra* (la seconda delle quali appare peraltro insuperabile, stante il chiaro disposto delle DD.GG.RR. n. 475/2018 e n. 829/2018, con cui la Regione ha approvato le iniziative ricomprese nell'Asse prioritario 8 ed ha testualmente stabilito di finanziare le iniziative di promozione turistica di cui all'intervento 30.1. con i fondi del POR/FESR. La D.G.R. n. 20/2019 si limita ad individuare le iniziative previste nel biennio 2019/2020), il ricorso va respinto nel merito.

4.1. Al riguardo è sufficiente osservare che:

- come risulta dal documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 1597/2017, la Regione, con la precedente D.G.R. n. 1221/2017, ha adottato la versione aggiornata del POR/FESR Marche 2014-2020, che è stata poi approvata dalla Commissione UE con decisione 19 dicembre 2017 n. C(2017) 8948;

- in particolare, la versione aggiornata del POR/FESR ha introdotto il nuovo asse prioritario 8 *“Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”*. Già dalla rubrica, dunque, emerge che l'asse n. 8 (pagg. 157 e ss. del POR/FESR allegato alla D.G.R. n. 1597/2017) non comprende solo interventi di messa in sicurezza e di miglioramento sismico ed energetico del patrimonio edilizio, ma anche misure volte ad aiutare la ripresa economica delle zone colpite dal terremoto. Ovviamente, la gran parte delle somme disponibili viene messa a disposizione per gli interventi di recupero e miglioramento del patrimonio edilizio pubblico e privato e per la prevenzione/riduzione del rischio idrogeologico, mentre *“...una ulteriore leva su cui agire è quella della valorizzazione turistica...”* (pag. 158 del POR). E, in effetti, alle iniziative di promozione turistica sono stati destinati circa 7,5 milioni di Euro, a fronte di una dotazione complessiva del fondo di circa 250 milioni di Euro (si veda il dettaglio nel documento allegato alla D.G.R. n. 475/2018 - pagg. 120 e ss.);

- più in particolare, l'intervento 30.1. è rubricato "*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche*", per cui la decisione qui censurata trova piena legittimazione nel POR/FESR approvato dalla Commissione UE. Non sussiste dunque alcuna violazione della decisione della Commissione n. C(2017) 8948;

- nel merito, ovviamente, le scelte compiute dalla Regione appartengono alla sfera di discrezionalità politico-amministrativa "pura", che non è sindacabile in sede giurisdizionale.

4.2. Quanto poi al fatto che gli interventi *de quibus* non hanno quali beneficiari diretti i Comuni del Cratere, si tratta di censure non calibrate, perché è del tutto ovvio che la promozione delle località turistiche marchigiane avviene attraverso la partecipazione a fiere internazionali di settore o ad altri eventi analoghi, oppure mediante campagne pubblicitarie e iniziative simili, nonché di tutte le altre iniziative indicate nel provvedimento impugnato. Si tratta dunque di iniziative per lo più "immateriali", che non richiedono l'erogazione di fondi in favore degli enti locali interessati dal sisma (i quali, non a caso, non risulta che abbiano impugnato la D.G.R. n. 20/2019). Né si potrebbe immaginare che ciascun singolo Comune proceda in proprio a promuovere in Europa e nel Mondo le rispettive peculiarità turistiche, perché questo *modus operandi*, oltre a richiedere maggiori risorse finanziarie, non sarebbe destinato ad essere coronato da successo, stante il fatto che la promozione turistica, per essere efficace, deve essere svolta da personale in possesso di adeguata e specifica preparazione professionale.

Con riguardo, invece, alla mancata dimostrazione del ritorno economico che le località e le popolazioni colpite dal terremoto dovrebbero ricevere dalle suddette iniziative, si tratta allo stato di *probatio diabolica*, perché è del tutto evidente che il ritorno sarà misurabile solo nei prossimi anni. Dagli atti depositati in giudizio dalla Regione emerge comunque che i competenti uffici regionali hanno effettuato delle

proiezioni statistiche e si sono prefigurati i risultati attesi e, trattandosi di atti programmatori, al momento non è possibile pretendere di più. D'altro canto, a seguire le tesi di parte ricorrente, si dovrebbe allora concludere nel senso che la promozione turistica non potrebbe mai essere implementata dalle amministrazioni pubbliche competenti, perché i risultati attesi non sono mai dimostrabili *ex ante*.

5. Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del giudizio si possono però compensare, anche in ragione del fatto che i ricorrenti hanno agito esclusivamente per finalità sociali meritevoli di considerazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Gianluca Morri

IL SEGRETARIO